

NR. 3810/2018 v.g.

TRIBUNALE DI CUNEO

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis , L. 3/2012

Il sottoscritto **PEDRONI MIRKO**, nato a Brescia il 29 maggio 1979, residente in Sale San Giovanni, Case Perontoni n. 10, C.F. PDRMRK79E29B157V, rappresentato per procura in calce al presente ricorso dall'avvocato Antonella Calligaris del foro di Asti con studio in Bra, via Cavour 44 presso cui elegge domicilio (tel e fax 0172.415618 - antonella.calligaris@ordineavvocatialba.eu)

premesse che

- 1) Il ricorrente riveste la qualità di consumatore e non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- 3) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 4) Tale squilibrio, come verrà illustrato nella proposta che segue, è derivato da situazioni contingenti in cui il ricorrente ha versato, non risultando che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- 5) Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 L. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;



- 6) La situazione debitoria, alla data del odierna è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
- 7) È prevista la falcidia dei creditori privilegiati nella misura che verrà di seguito specificata stante l'incapienza del patrimonio;
- 8) Ai fini dell'attuabilità della presente proposta l'intervento di terzi familiari che hanno fornito la somma necessaria alla soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, irrealizzabile in mancanza di detto intervento.
- 9) Professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012 con provvedimento dell'OCC di Cuneo del 02 maggio 2018 è la dott.ssa Mariarosa Sugliano, con studio professionale in Cuneo, c.so M. Soleri n. 3 che ha supervisionato anche la redazione del presente ricorso..

Tanto premesso, espone gli elementi posti alla base della proposta, sintetizzabili nei punti che seguono

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Nell'anno 2006, il sottoscritto si è trasferito da Brescia, città natale, in Piana Crixia (SV) con la propria compagna, perché aveva trovato occupazione presso un'Azienda Agricola della zona. Il 20 Agosto 2007 nasceva il figlio Elia.

Nell'anno 2009 ha prestato attività lavorativa come carpentiere presso le Officine Ghiglia di Cairo Montenotte. A causa di sforzi eccessivi, è stato sottoposto un'operazione chirurgica all'ernia del disco ed ho dovuto interrompere questo tipo di attività.

Riabilitato, sceglieva di orientarsi nell'ambito sociale, vista una precedente esperienza in tale settore - (sostegno a bambini disabili all'interno di scuole) - in Lombardia.

Veniva assunto presso la struttura protetta comunità psichiatrica PRAELLERA di Cairo Montenotte come operatore di assistenza, dove ha lavorato dal giugno 2009 al



dicembre 2013. Ha poi svolto l'attività, in seguito al trasferimento nel comune di Varazze presso la srl Plancia- casa di riposo per anziani -.

Nel mese di settembre 2014, sul lavoro, subiva un infortunio alla schiena che lo ha costretto a parecchi mesi in malattia e conseguentemente dichiarato inabile al lavoro e con perdita del posto di lavoro per superamento del periodo di comporto.

In seguito allo scioglimento del rapporto con la compagna, si trasferiva in altra abitazione vicino a Varazze e in accordo con la stessa, assumeva l'impegno, ad oggi sempre rispettato, di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento mensile di euro 200.

Fino al dicembre 2016 ha vissuto con l'assegno di disoccupazione di circa 600 euro mensili.

Nel mese di dicembre 2016 si trasferiva a Ceva, con la nuova compagna e trovava lavoro presso la Club House, una struttura psichiatrica corrente in Farigliano, con contratti a tempo determinato e part time, a causa dei persistenti problemi fisici, che, in ogni modo erano fonte di sostentamento e consentivano il pagamento dell'assegno mensile per il figlio.

Per circa tre mesi, nel 2017, ha anche lavorato presso un bar di Ceva.

Attualmente è disoccupato, in cerca di nuova occupazione e vive con l'attuale compagna che lo ospita.

2 - SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE

La situazione debitoria attuale del ricorrente si può riassumere sinteticamente nel prospetto e nei sottoparagrafi che seguono.

creditore	importo debito
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CUNEO	467,35
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SAVONA	4.981,68
UBI BANCA	14.102,29
PES SRL (cessionario Eni gas e luce)	806,01
ACEA	386,60
TOTALE	20.743,93



I debiti contratti con l'Agenzia delle entrate riguardano per lo più contravvenzioni e tasse automobilistiche sulle auto lasciate in uso alla ex compagna. In parte il debito originario è già stato pagato dai genitori. Quello esposto corrisponde al residuo debito certificato dall'agenzia entrate - riscossione all'OCC nominato.

Il finanziamento chirografo contratto nel febbraio dell'anno 2009 con la UBI Banca, era stato chiesto per far fronte alle spese della famiglia; in un primo tempo la rata mensile di €400,00 veniva pagata per metà dal sottoscritto e per metà dalla ex compagna. Dopo la nascita del figlio, la ex compagna non ha più contribuito al pagamento delle rate.

Anche i debiti relativi ai consumi gas e luce e acqua si riferiscono alle abitazioni liguri e si sono formati negli anni in cui il sottoscritto vi risiedeva.

3 - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE

Le ragioni per cui il sottoscritto non è più in grado di far fronte agli impegni finanziari sono state brevemente illustrate al punto 1 del presente ricorso e sono riconducibili principalmente alla situazione sanitaria che, in seguito all'infortunio sul lavoro, ne ha notevolmente compromesso le capacità lavorative. La perdita del posto di lavoro è, infatti, sempre dipesa dai propri problemi fisici e di salute.

Il ricorso qui esteso viene presentato per poter ricominciare una nuova vita dignitosa e potermi occupare sempre più della gestione e crescita di mio figlio con la quale intendo trascorrere più tempo possibile, tant'è che risolta la situazione è mio desiderio trasferirmi di nuovo vicino a dove egli vive..

4 - ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto non possiede beni immobili, come già detto è attualmente disoccupato ed in cerca di occupazione. Non ha compiuto atti di trasferimento negli ultimi 5 anni. Possiede una Renault Clio tg. EV985JL che è stata sottoposta a fermo amministrativo, poi sospeso per l'avvio della rottamazione dei ruoli.

Alla presente viene allegata unicamente la dichiarazione dei redditi relativo all'anno 2017 posto che nei anni precedenti non era obbligo di presentazione essendo disoccupato.

Allo stato attuale viene aiutato a vivere dai famigliari e dalla propria convivente.

5 - DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Il sottoscritto procede ad illustrare nel presente paragrafo la proposta di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

Essendo il patrimonio del ricorrente del tutto incapiente, la proposta di base esclusivamente sull'intervento di terzi, i genitori e la sorella, che al fine di consentire il buon esito della procedura, soprattutto per la salvaguardia ed il benessere del figlio e del nipote, hanno messo a disposizione la somma di euro 4.000,00 (quattromila) per il pagamento almeno parziale dei creditori nonché del compenso dell'OCC come liquidato dal referente dello stesso.

La messa a disposizione della somma viene garantita dall'apertura del libretto a risparmio n.02/01/82481 del 12.10.2018 Banco Azzoaglio filiale di Ceva, oggi in deposito fiduciario presso lo studio dell'avv.to Antonella Calligaris.

La proposta, dato atto che i debiti hanno tutti la stessa natura chirografa, prevede il pagamento in percentuale nella medesima misura a favore di tutti i creditori, pari a circa il 19% dei debiti. Vista la disponibilità immediata della somma, si prevede il pagamento entro 60 gg dall'omologa o nel diverso termine che il giudice volesse stabilire.

Alla luce della proposta sopra formulata, il sottoscritto Pedroni Mirko,


RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Cuneo, affinché, visto l'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, previa sospensione della procedura esecutiva quali il fermo amministrativo sull'autovettura Renault Clio tg. EV985JL, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Si allega: autocertificazione stato di famiglia; copia dichiarazione di garanzia; copia libretto di deposito.

Bra-Cuneo, 19 Ottobre 2018

Con osservanza

Mirko Pedroni




N. 3810/2018 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

letto il piano del consumatore depositato da Pedroni Mirko ed i relativi allegati
rilevato che l'O.C.C non ha documentato la avvenuta comunicazione del piano ex art 9
comma 1 L.3/2012

rilevato che non risultano prodotte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di cui
all'art 9 comma 2 L.3/2012

ritenuto pertanto che occorre provvedere alla regolarizzazione del piano del consumatore

concede

giorni 15 per provvedere al deposito della richiesta documentazione

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato.

Cuneo 02/11/2018

Il Giudice

dr. N.Fiorello



TRIBUNALE DI CUNEO

Cancelleria Volontaria Giurisdizione r.g. 3810/2018 VG

PIANO DEL CONSUMATORE L. 27/01/2012 N. 3

* * *

INTEGRAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Organismo di Composizione della Crisi

* * *

La sottoscritta dott.ssa Mariarosa Sugliano, C.F. SGLMRS56B48A124J, con studio in Cuneo, C.so Soleri n. 3, tel. 0171/452811, PEC studiosugliano@odcec.cuneo.legalmail.it,

visto

il provvedimento del Giudice dott.ssa Natalia Fiorello del 02 novembre 2018, con il quale si richiede la produzione della prova dell'invio della comunicazione ex art. 9 c. 1 L. 3/2012 e delle dichiarazioni dei redditi non allegate al ricorso,

comunica

1. Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della volontaria giurisdizione, a mezzo deposito telematico, dall'avv.to Antonella Calligaris, in data 19 ottobre 2018 (all. n. 1).
2. In data 22 ottobre 2018, nel rispetto del termine previsto dall'art. 9 c. 1 L. 3/2012 è stata inviata via pec dall'OCC nominato a: i) Agenzia Entrate (all. n. 2), ii) Agenzia Entrate Riscossione Liguria (all. n. 3), iii) Agenzia Entrate Riscossione Cuneo (all. n. 4), iv) comune di Sale San Giovanni (all. n. 5).
3. Dopo il ricevimento della comunicazione del deposito di cui al punto precedente, l'Agenzia Entrate Riscossione di Cuneo ha rettificato la propria precisazione del credito inviata via pec in data 09 luglio 2018 (cfr all. n. 8 attestazione depositata in allegato al ricorso), evidenziando un ruolo iscritto dal Comune di Cairo Montenotte, che precedentemente aveva certificato di non vantare crediti nei confronti del ricorrente (cfr all. n. 12 attestazione depositata in allegato al ricorso) integrando il credito erariale di euro 3.374,61 (all. n. 6). Si tratta di iscrizione a ruolo di contravvenzioni al codice della strada contestate nell'anno 2015, da classificarsi al chirografo.
4. Per effetto di tale modifica il passivo indicato nel ricorso va rideterminato nel modo seguente:

creditore	importo debito		documento
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CUNEO	3.841,96	chirografo	riscontro del 09/07/2018 e integr. del 30/10/2018
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SAVONA	4.981,68	chirografo	riscontro 23/07/2018
UBI BANCA	14.102,29	mutuo chirografo	riscontro del 6/7/2018
PES SRL (cessionario Eni gas e luce)	806,01	chirografo	notifica cessione credito
ACEA (consumi energia Varazze)	386,60	chirografo	PEC del 24/5/2018
TOTALE	24.118,54		

5. Fermo restando l'attivo disponibile di cui al ricorso, si deve dare atto che il nuovo passivo riduce la percentuale di pagamento ai creditori dal 19% al 15,50%.
6. In merito alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il ricorrente ha fatto pervenire all'OCC la copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 (all. n. 7), la certificazione unica dell'anno 2016 (all. n. 8) e la certificazione unica dell'anno 2015 (all. n. 9). La dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 è stata presentata per il contemporaneo possesso di tre certificazioni uniche per un totale di compensi lordi di euro 4.972. Per gli anni 2015 – 2016, il sig. Pedroni ha dichiarato di non possedere altri redditi oltre quelli certificati dalle CU allegate, in particolare dall'INPS per l'anno 2016 per l'indennità di disoccupazione pari ad euro 11.035,24 lorde e dalla Plancia s.r.l. per l'anno 2015 per euro 11.104,64.

La sottoscritta resta a disposizione per quanto ulteriormente necessari.

Cuneo, 12 novembre 2018

L'OCC nominato

Dott.ssa Mariarosa Sugliano

15.11.2018



Allegati:

1. Comunicazione avv.to Calligaris di avvenuto deposito
2. Pec Agenzia Entrate
3. Pec Agenzia Entrate Riscossione Liguria
4. Pec Agenzia Entrate Riscossione Cuneo
5. Pec Comune di Sale San Giovanni



6. Integrazione precisazione del credito Agenzia Entrate Riscossione Cuneo
7. Dichiarazione redditi anno 2017
8. CU anno 2016
9. Cu anno 2015